



## MG STUDIO MAURI

Studio associato di consulenza amministrativa fiscale e commerciale

Dott. Giacomo Mauri

Mariano Comense, 9 aprile 2020

Alla cortese att.ne dei Sigg.ri Clienti:

### **OGGETTO: La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal “Decreto liquidità”.**

**Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.**

La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

#### **Versamenti sospesi**

Da un punto di vista **oggettivo** l’ambito di applicazione della sospensione rimane invariato.

Sono infatti sospesi i versamenti che riguardano le **ritenute** operate sui redditi di lavoro **dipendente ed assimilati** (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i **contributi previdenziali e assistenziali** e i **premi per l’assicurazione** obbligatoria e l’**imposta sul valore aggiunto**.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

#### **Periodo di sospensione**

Sotto il profilo **temporale** la sospensione è stata estesa alle **scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio**.

#### **Soggetti interessati alla sospensione**

Di più complicata analisi invece risulta l’**ambito soggettivo** dell’applicazione della sospensione: il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione dei ricavi e dei compensi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi

MG STUDIO MAURI

Via Virgilio, 1 – 22066 Mariano Comense CO - Tel 031.745463 – E-mail: [fiscale@mgstudiomauro.it](mailto:fiscale@mgstudiomauro.it)  
C.F. e P.IVA 03161160134



## MG STUDIO MAURI

Studio associato di consulenza amministrativa fiscale e commerciale

Dott. Giacomo Mauri

o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

- **i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro:** la sospensione viene riconosciuta solo se i ricavi e i compensi di marzo e aprile dell'anno 2020 **sono diminuiti di almeno il 33%** (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente);
- **i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro:** la sospensione viene riconosciuta solo se i ricavi e i compensi di marzo e aprile dell'anno 2020 **sono diminuiti di almeno il 50 per cento** (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente).

**In via generale**, per la quasi totalità dei soggetti, la sospensione per il versamento dell'IVA, delle ritenute e dei contributi è **quindi subordinata alla riduzione dei ricavi conseguiti e dei compensi professionali percepiti nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.**

La riduzione riguardante il mese di marzo 2020 (rispetto all'anno precedente), determina la sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile. Invece, la riduzione che si è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di maggio.

La contrazione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

**Per i contribuenti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale** la situazione si complica maggiormente e perde di coerenza. Infatti, salvo modifiche apportate al decreto, se i compensi o i ricavi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all'ammontare risultante dal corrispondente periodo dell'anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.

Invece, se la riduzione dell'attività (compensi o ricavi) risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell'IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

**ATTENZIONE:** Il decreto fa riferimento ai ricavi di competenza e ai compensi e non al fatturato IVA.

**I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.**

MG STUDIO MAURI

Via Virgilio, 1 – 22066 Mariano Comense CO -Tel 031.745463 – E-mail: [fiscale@mgstudiomauro.it](mailto:fiscale@mgstudiomauro.it)  
C.F. e P.IVA 03161160134



## MG STUDIO MAURI

Studio associato di consulenza amministrativa fiscale e commerciale

Dott. Giacomo Mauri

In alternativa, **la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l'ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

In sintesi:

SCADENZA	SOGGETTI				
	Soggetti attivi nelle filiere danneggiate  (ex D.L. n. 9 e 18/2020)	Federazioni e società sportive dilettantistiche	Altri soggetti		
			attivi nelle province maggiormente colpite: <b>Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi</b>	attivi nel resto d'Italia	
				Ricavi o compensi 2019 NON superiori 50 milioni	Ricavi o compensi 2019 superiori 50 milioni
<b>16 aprile</b>	Ritenute e contributi sospesi.  Per IVA verifica della contrazione dei ricavi su marzo 2019 (vedi Altri Soggetti)	Ritenute e contributi sospesi.  Per IVA verifica della contrazione dei ricavi su marzo 2019 (vedi Altri Soggetti)	Versamenti IVA sospesi se ricavi o compensi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019  Per ritenute e contributi verifica della contrazione dei ricavi su marzo 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d'Italia)	<b>Versamenti sospesi se ricavi o compensi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019</b>	Versamenti sospesi se ricavi o compensi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 50% di marzo 2019



## MG STUDIO MAURI

Studio associato di consulenza amministrativa fiscale e commerciale

Dott. Giacomo Mauri

<b>16 maggio</b>	(vedi Altri Soggetti)	Ritenute e contributi sospesi.  Per IVA verifica della contrazione dei ricavi su aprile 2019  (vedi Altri Soggetti)	Versamenti IVA sospesi se ricavi o compensi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019  Per ritenute e contributi verifica della contrazione dei ricavi su aprile 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d'Italia)	<b>Versamenti sospesi se ricavi o compensi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019</b>	Versamenti sospesi se ricavi o compensi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 50% di aprile 2019
------------------	-----------------------	---	--	---	--

Le possibilità offerte dal Governo per poter beneficiare delle sospensioni obbliga i contribuenti a stilare una situazione contabile aggiornata, includendo i ricavi di competenza, per entrambi i mesi di osservazione.

Vi è una sovrapposizione di decreti e complicazioni da valutare per ogni singolo contribuente, Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il nostro Studio per poter analizzare la vostra situazione e valutare insieme la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti

MG STUDIO MAURI

Dott. Giacomo Mauri